



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2025/0000004

Prot. RM/2025/0000796

del 29/01/2025

Commissario Straordinario di Governo  
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025  
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

## DISPOSIZIONE

**Oggetto:** SESCAF S.r.l. – D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero (R13-R5) dei rifiuti da costruzione e demolizione mediante impianto mobile composto da un “gruppo cingolato semovente tipo C10, marca EXTEC, matricola 10572” e da un “gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049” presso l’area demaniale dell’ex poligono monumentale in via dei Bersaglieri – loc. Cecchignola - Municipio IX – Roma.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

#### **Vista**

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che all’art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l’attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

#### **Visto**

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell’ambito del territorio di Roma Capitale.

#### **Visto**

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:
  - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
  - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
  - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
  - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
  - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### **Visti**

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

#### **Viste**

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

#### **Visti**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;

- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 127 del 28 giugno 2024, recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante “*Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante “*Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006*”.

#### **Premesso che**

con nota acquisita agli atti con prot. RM/2024/5865, la SESCO S.r.l., con sede legale in via di Vigna Consorti n. 87, Roma - C.F./P.IVA 03684781002, ha presentato, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la comunicazione per lo svolgimento della campagna di attività di recupero (R13-R5) dei rifiuti da costruzione e demolizione mediante impianto mobile composto da un “gruppo cingolato semovente tipo C10, marca EXTEC, matricola 10572” e da un “gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049” presso l’area demaniale dell’ex poligono monumentale in via dei Bersaglieri – loc. Cecchignola - Municipio IX – Roma (in allegato);

con nota prot. RM/2024/7026 del 28.11.2024 la Struttura Commissariale, verificata preliminarmente la documentazione presentata ed allegata all’istanza, ha avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e contestualmente ha trasmesso agli Enti competenti la suddetta documentazione;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0091762.U del 12.12.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/7515 di pari data, ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni ai sensi dell’Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale con nota prot. NA/26247 del 12.12.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/7520 di pari data, ha richiesto integrazioni documentali al fine di poter esprimere il parere di compatibilità acustica ambientale;

con nota prot. RM/2024/7698 del 19.12.2024 la Struttura Commissariale ha trasmesso alla Società le richieste di integrazioni;

con nota acquisita agli atti con prot. RM/2025/202 del 13.01.2025, la Società ha prodotto le integrazioni documentali richieste (in allegato);

con nota prot. RM/2025/252 del 14.01.2025 la Struttura Commissariale ha trasmesso a Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale le suddette integrazioni pervenute dalla Società, chiedendo di formulare il parere definitivo;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale con nota prot. NA 972 del 16.01.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2025/325 di pari data, ha fornito il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale.

### **Considerato che**

la campagna è finalizzata al recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione di manufatti presso l'area demaniale dell'ex poligono monumentale in via dei Bersaglieri – loc. Cecchignola - Municipio IX – Roma;

per lo svolgimento della campagna di recupero dei rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto mobile costituito da un "gruppo cingolato semovente tipo C10, marca EXTEC, matricola 10572" e da un "gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049", autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n.12813 del 03.09.2008, rinnovata con Determinazione della Regione Lazio n. G13052 del 17.10.2018;

i rifiuti saranno recuperati nel regime del D.M. 05/02/98, in linea con la suddetta autorizzazione, fermo restando che per l'impianto mobile, in virtù del regime transitorio dettato del D.M. n. 127 del 28 giugno 2024, che regola i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti degli "aggregati riciclati e recuperati", la Società SESCAF Sr.l. dovrà presentare istanza di aggiornamento dell'autorizzazione entro il termine del 25 marzo 2025;

l'intervento prevede il recupero di rifiuti inerti codificati EER 17 09 04 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03*", per un quantitativo stimato di 3.000 mc, pari a circa 5.000 tonnellate di rifiuti;

l'impianto sarà in attività complessivamente per 45 ore distribuite su 6 giorni lavorativi (turni giornalieri di lavorazione di circa 8 ore) e non sono previste lavorazioni in orario notturno;

il quantitativo di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero è in linea con i quantitativi giornalieri ed annui per i quali l'impianto mobile è stato autorizzato di seguito indicati:

- potenzialità nominale oraria (ton/h): 70 – 150,
- potenzialità effettiva oraria (Potenzialità oraria media): ton/h 110,
- potenzialità giornaliera effettiva (8 h): 880 ton;

sulla base della tipologia e delle caratteristiche granulometriche dei rifiuti da trattare e dei prodotti riciclati da produrre, si prevede di utilizzare il gruppo di frantumazione (a monte del processo) e, se necessario, il gruppo di vagliatura;

è previsto il riutilizzo in situ per riempimenti dei rifiuti recuperati;

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al processo di gestione dei rifiuti presso lo stesso sono contenute nella relazione tecnica e successiva documentazione integrativa allegate alla presente Disposizione.

### **Considerato, altresì, che**

sono stati acquisiti il parere di ARPA LAZIO e di Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale, di seguito descritti:

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. 0091762.U del 12.12.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/7515 di pari data):

[...]

*In relazione alla verifica dei requisiti fissati alla lettera a) nell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014, per la campagna in esame, si rileva quanto segue.*

[...]

*Si evidenzia che il quantitativo di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero, pari a 5.000 t, è in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, stabilito con la relativa autorizzazione regionale già citata, e pari a 220.000 t/a. Sono altresì in linea con i quantitativi autorizzati il quantitativo orario, pari a 10 t/h, e quello giornaliero, pari a 880 t/g da trattare.*

*- Con riferimento al processo di recupero, a pag. 1 della Relazione Tecnica è riportato che i materiali derivanti dal ciclo di recupero dei rifiuti saranno impiegati per il riutilizzo in cantiere come sottofondo per i nuovi piazzali previsti in progetto. Nel caso di specie, dal momento che il D.M. 5 febbraio 1998 risulta menzionato nell'autorizzazione dell'impianto mobile di che trattasi, ai fini della definizione delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero di materia per l'ottenimento di materie prime secondarie/EoW con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, ovvero per l'utilizzo/recupero di rifiuti per attività di realizzazione di opere, occorre fare riferimento agli specifici capitoli dell'Allegato I, Suballegato I al medesimo Decreto. Al riguardo si ritiene utile evidenziare che ad oggi è vigente il D.M. n.127 del 28 giugno 2024 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, in relazione al quale occorre prevedere l'aggiornamento dell'autorizzazione secondo quanto stabilito all'art. 8 del medesimo Decreto.*

*Fermo restando quanto sopra si evidenzia che, sebbene l'autorizzazione in vigore per l'impianto mobile non specifica i capitoli del D.M. 05/02/1998 cui fare riferimento, tuttavia, sulla base di quanto riportato nella Relazione tecnica, si ritiene che per il codice CER 170904 sia previsto il recupero con operazione R5 dei rifiuti secondo le finalità di cui al punto 7.1.3 lettere a) e c) del Suballegato I, Allegato I al D.M. 5 febbraio 1998, in particolare:*

*a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];*

*c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].*

*Si rammenta al Proponente di attenersi alle condizioni ivi riportate.*

*La descrizione del ciclo produttivo fa riferimento, come riportato al paragrafo 4.4.5 della Relazione Tecnica, alla produzione di aggregato recuperato conforme al DM 05/02/1998. In particolare, è specificato che sull'aggregato recuperato sarà eseguito il test di cessione in conformità all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e che saranno rispettate le concentrazioni limite della Tabella presente nello stesso allegato. Il prelievo dei campioni avverrà su cumuli di 3.000 mc. Inoltre, il Proponente specifica che saranno accertate le caratteristiche prestazionali degli aggregati recuperati secondo le specifiche categorie contenute nella Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005.*

[...]

*- Si ricorda che la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti in ingresso dovranno corrispondere a quanto previsto dai rispettivi punti 7.1.1 e 7.1.2 del Suballegato I, Allegato I al D.M. 5 febbraio 1998. Con riferimento ai rifiuti codici CER 17 09 04 oggetto della campagna, in quanto codice a specchio, si precisa che il Proponente dovrà accertarsi della non pericolosità di tali rifiuti ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero mediante le verifiche stabilite dalla normativa vigente, avendo cura di tenere la relativa documentazione a disposizione presso il sito ove sarà ubicato l'impianto durante tutta l'esecuzione della campagna ed esibirla a richiesta degli enti di controllo.*

*- Riguardo ai rifiuti in uscita dal processo produttivo, il Proponente specifica che questi saranno classificati con codici CER 19 12 02, 19 12 04 e 19 12 12, e gestiti in regime di deposito temporaneo così come previsto*

dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, per essere poi inviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.

- Nella Relazione Tecnica non sono disponibili informazioni circa la presenza di sistemi di protezione, fissi o mobili, nelle fasi di deposito e trattamento dei rifiuti, di conseguenza è opportuno che l'AC definisca al riguardo idonee prescrizioni che garantiscano la necessaria tutela del suolo. Al contempo le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, devono garantire che sia evitata la dispersione dei materiali e, in caso di pioggia, la contaminazione delle acque meteoriche. In ogni caso, in base alla disponibilità presso il sito, si predilige il posizionamento dei rifiuti da trattare e del macchinario su area pavimentata.

- Nella Relazione Tecnica al paragrafo 4.3 e 5 sono state fornite informazioni circa la presenza di sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente dalle fasi di movimentazione, deposito e lavorazione dei rifiuti. In particolare, è specificato che nell'area di messa in riserva dei rifiuti dove avvengono operazioni di movimentazione degli stessi e di riduzione volumetrica, sarà assicurata la costante umidificazione dei cumuli e delle piste di transito, mentre nelle operazioni di tritovagliatura sarà previsto un sistema di umidificazione (costituito da una serie di dispositivi con nebulizzatori di acqua) posto sui nastri di uscita dell'impianto e un impianto di abbattimento delle polveri a servizio del cantiere.

- Si osserva che l'impianto mobile non deve produrre alcun effluente liquido. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti rimane cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti gestiti come rifiuti devono essere smaltiti a norma di legge.

[...]"

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale (prot. NA972 del 16.01.2025, acquisita agli atti con prot. RM/2024/325 di pari data):

"[...] si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto. Quando l'intervento sarà realizzato, la società istante dovrà verificare con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore."

#### **Rilevato che**

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica, come successivamente integrata;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

#### **DISPONE**

A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., SESCOF S.r.l., con sede legale in via di Vigna Consorti n. 87, Roma - C.F/P.IVA 03684781002, allo svolgimento di una campagna di attività di recupero (R13-R5) dei rifiuti da costruzione e demolizione mediante impianto mobile composto da un "gruppo cingolato semovente tipo C10, marca EXTEC, matricola 10572" e da un "gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049" presso l'area demaniale dell'ex poligono monumentale in via dei Bersaglieri, loc. Cecchignola, Municipio IX, Roma;

B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza, acquisita agli atti con prot. prot. RM/2024/5865 e successive integrazioni documentali, acquisite agli atti con nota prot. RM/2025/202;

- C. che per la campagna mobile sarà utilizzato l'impianto mobile costituito da un "gruppo cingolato semovente tipo C10, marca EXTEC, matricola 10572" e da un "gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049", autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n.12813 del 03.09.2008, rinnovata con Determinazione della Regione Lazio n. G13052 del 17.10.2018;
- D. che la campagna mobile avrà una durata di 6 giorni lavorativi effettivi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con il codice EER 17 09 04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" per un quantitativo complessivo di circa di 3.000 mc, pari a circa 5.000 t, da sottoporre alle operazioni R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti R1-R12) e R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche);
- E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio per 8 ore al giorno con turni esclusivamente giornalieri, per circa 6 giorni lavorativi e non sono previste lavorazioni in orario notturno.
- F. che i quantitativi massimi orari e giornalieri da trattare sono pari, rispettivamente, a 110 t/h e di 880 t/g;
- G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione della Regione Lazio n. n. G13052 del 17.10.2018, nonché alle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
  - 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
  - 3) per quanto riguarda il processo finalizzato alla produzione di aggregati riciclati, stante l'entrata in vigore del Decreto MiTE n. 127/2024, costituente la vigente disciplina di settore per l'end of waste degli "aggregati riciclati e recuperati", ma non essendo l'impianto mobile adeguato al suddetto nuovo regolamento, i materiali recuperati dovranno rispettare le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998; in particolare:
    - la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti in ingresso dovranno corrispondere a quanto previsto dai rispettivi punti 7.1.1 e 7.1.2 del Suballegato I, Allegato I al D.M. 5 febbraio 1998 ed il recupero con operazione R5 dei rifiuti dovrà rispettare le finalità di cui al punto 7.1.3 lettere a) e c) del medesimo Suballegato;
    - dovrà essere eseguito il test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui allo stesso, mentre il prodotto recuperato dovrà possedere caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;Solo nel caso in cui, prima dell'inizio della campagna mobile in argomento, l'impianto mobile fosse già stato adeguato, mediante istanza di rinnovo, a quanto previsto dal menzionato Decreto MiTE n. 127/2024 il processo di recupero dell'impianto mobile dovrà garantire che i prodotti riciclati (end of waste) rispettino caratteristiche e specifiche tecniche e ambientali dettate dal suddetto nuovo Decreto;
  - 4) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
  - 5) i cumuli di rifiuti in messa in riserva (R13) dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;
  - 6) i rifiuti di scarto prodotti nel corso del processo di recupero, classificati con codici EER afferenti al capitolo 19 dell'Elenco Europeo di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dovranno: essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste

autorizzazioni per gli specifici EER) ed essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;

- 7) durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di appositi teli a copertura dei cumuli di rifiuti e degli EoW prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
- 8) le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, devono garantire che sia evitata la dispersione dei materiali e, in caso di pioggia, la contaminazione delle acque meteoriche. In ogni caso, in base alla disponibilità presso il sito, si prediliga il posizionamento dei rifiuti da trattare e del macchinario su area pavimentata;
- 9) in relazione alle emissioni polverulente dovrà essere adottato un sistema di nebulizzazione di acqua finalizzato al contenimento delle stesse, provenienti dalla fase di frantumazione del materiale e dai cumuli di rifiuti in attesa di trattamento, nonché per l'aspersione saltuaria delle aree deputate al transito dei mezzi. In ogni caso, l'impianto mobile non dovrà produrre alcun effluente liquido e l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, gli stessi saranno gestiti come rifiuti a norma di legge e, qualora sia prevista l'attivazione di uno scarico di acque reflue, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato;
- 10) in riferimento ai livelli di pressione sonora la Società dovrà, tramite tecnico competente iscritto all'E.N.TE.C.A., svolgere la verifica post-operam dei livelli stimati ai recettori e, in caso di incompatibilità con quanto previsto, ripresentare nuova documentazione di impatto acustico;
- 11) la Società deve, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
- 12) nel caso di accertata non conformità ai criteri del D.M. 05/02/1998 di uno o più lotti a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
  - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
  - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato secondo quanto indicato al precedente punto 6);
- 13) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi il riferimento è la norma UNI 10802:2023;
- 14) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
- 15) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii., dovrà:
  - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
  - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 16) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 17) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla

normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

- H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;
- I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla SESCAF S.r.l. ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo  
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Roberto Gualtieri